



Sentenza n. 18/C/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA**

nella persona del Giudice monocratico per le pensioni - Primo  
Referendario Elisabetta Conte ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13663/C del Registro di  
Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 26.02.2024 proposto  
da

[Omissis] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato ad [Omissis] ([OMISSIS]), il  
[Omissis] ed ivi residente, Via [Omissis] [Omissis] [Omissis] n. [Omissis],  
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Quintino Ferocino (C.F.  
FRCSV54T15A208V), con domicilio eletto presso il suo studio in  
Foligno (PG), Via N. Sauro n. 4/C, e presso il suo indirizzo PEC  
*salvatorequintino.ferocino@avvocatiperugiapec.it*, giusta procura in atti

**contro**

**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (CF. 80078750587),  
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente  
che disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Annovazzi (*pec:*  
*avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it*), e Mirella Arlotta del Foro di  
Perugia (*pec: avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it*) e Stefania Di Cato  
del Foro di Terni (*pec: avv.stefania.dicato@postacert.inps.gov.it*), giusta

|  |                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                             |  |
|  | procura generale alle liti del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma,       |  |
|  | datata 22.03.2024, Rep. n°37875; elettivamente domiciliato in Perugia,      |  |
|  | Via Canali n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto             |  |
|  | Esaminati gli atti e i documenti di causa                                   |  |
|  | Uditi, nella pubblica udienza del 28 maggio 2026, con l'assistenza del      |  |
|  | segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, l'avv. Ferocino per il           |  |
|  | ricorrente e l'avv. Adelinda Moretti, in sostituzione degli avv.ti          |  |
|  | Annovazzi, Arlotta e Di Cato, per INPS.                                     |  |
|  | Ritenuto in                                                                 |  |
|  | <b>FATTO</b>                                                                |  |
|  | I. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede che venga riconosciuto  |  |
|  | il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale figlio    |  |
|  | maggiorenne inabile al lavoro a carico del genitore convivente deceduto     |  |
|  | il 05.12.2018, titolare della pensione diretta CPDEL n. 60493461, per la    |  |
|  | quota di spettanza per legge pari al 20% stante la contitolarità con la     |  |
|  | madre coniuge superstite beneficiaria della quota del 60%. Il sig.          |  |
|  | [Omissis] rappresenta di essere stato riconosciuto invalido con totale e    |  |
|  | permanente inabilità lavorativa al 100% ex artt. 2 e 12, l. n. 118/1971 nel |  |
|  | 2008, con provvedimento confermato nel 2013 e che la propria                |  |
|  | invalidità, ossia una grave forma di schizofrenia paranoide cronica -       |  |
|  | riconosciuta anche dal Dipartimento di Salute Mentale - USL Umbria1         |  |
|  | giusta certificazione del 24.05.2021 e del 18.03.2023 - rappresenta una     |  |
|  | condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi     |  |
|  | attività lavorativa. Rappresenta, inoltre, che alla data del decesso del    |  |
|  | padre convivente possedeva i requisiti di legge per il riconoscimento       |  |
|  | 2                                                                           |  |

della pensione di reversibilità - nei limiti della quota spettante per legge, in contitolarità con la madre, coniuge superstite - ossia assoluta e permanente inabilità lavorativa, vivenza a carico del genitore, titolarità del solo reddito per l'anno 2018 ad € 4.974,00 giusta risultanze del Mod. 730 dell'anno 2019 – Redditi 2018, non superiore al limite di reddito per il riconoscimento della pensione di inabilità civile fissato per l'anno 2018 in € 16.664,36 e che le proprie condizioni psicofisiche sono incompatibili con lo svolgimento di un impiego. Inoltre, il sig. [Omissis] puntualizza di aver proposto all'INPS, in data 28.01.2019, domanda di reversibilità ma che la stessa era stata rigettata per il seguente motivo *“da accertamenti effettuati da questo ufficio il Sig. [Omissis] [Omissis] risulta essere stato assunto dal 3/12/2018 al 31/1/2019 con contratto a tempo parziale determinato con qualifica addetto alla fresatrice per legnami.....”* e che anche il successivo ricorso amministrativo, presentato in data 27.02.2020, era stato rigettato in data 24.03.2020.

Conclusivamente, il ricorrente chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto *“a percepire la pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile al lavoro a carico del genitore convivente deceduto il 5/12/2018 titolare della pensione diretta CPDEL n. 60493461, per la quota di spettanza per legge pari al 20% stante la contitolarità con la madre coniuge superstite beneficiaria della quota del 60%, per l'effetto, condannare l'INPS (...) alla erogazione della pensione di reversibilità e corresponsione dei ratei di pensione nella misura e quota spettante del 20% come per legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del padre pensionato o la diversa che sarà determinata all'esito del giudizio, condannare l'INPS alle spese di lite da*

*distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.*

Viene, infine, richiesta l'ammissione della prova testimoniale di due medici specialisti, rispettivamente, in Psichiatria e Medicina del lavoro, nonché l'ammissione di CTU per l'accertamento della condizione psico fisica ed inabilità alla data del decesso del genitore e la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

**II.** INPS, nella memoria di costituzione, ha preliminarmente eccepito la decadenza dal diritto all'azione ex art 47 DPR 639/1970, posto che la domanda amministrativa risale al gennaio del 2019, mentre il ricorso risulta depositato il 26.02.2024, precisando altresì che parte avversa sarebbe in ogni caso decaduta dal diritto ai ratei anteriori a tre anni dal deposito della domanda giudiziale. Eccepisce, poi, la prescrizione con riferimento ai ratei antecedenti decorrenti dal quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta il 24.03.2024.

Nel merito, INPS ritiene non sussistenti, in capo al sig. [Omissis], i requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità. In particolare, per quanto concerne il requisito dell'inabilità, INPS richiama l'art. 8, c. 1, l. 222/1984, a norma del quale sono inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, essendo ammissibile, ai sensi del c. 1 bis, solo l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutica con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa. Nel caso di specie tale requisito non sussisterebbe, posto che alla data del decesso del padre (05.12.2018), il

sig. [Omissis] prestava opera retribuita, sebbene avesse dichiarato di non lavorare. Da consultazione UNILAV, questi risultava assunto dal 03.12.2018 al 31.01.2019 con contratto a tempo parziale determinato con la ditta [Omissis] [Omissis], mentre dal 01.03.2019 era stato assunto con contratto a tempo parziale indeterminato con la stessa ditta. Considerando che il datore di lavoro non era una cooperativa sociale e che il ricorrente non era stato assunto con contratto di formazione di lavoro o di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, l'Istituto aveva ritenuto di non concedere la pensione di reversibilità.

**III.** Udite le parti nell'udienza del 20 dicembre 2024, il Giudice, con ordinanza n. 1/C/2025 depositata in data 10 gennaio 2025, ha disposto una consulenza medico legale, ordinando al Collegio Medico Legale (CML) -Sezione speciale presso la Corte dei conti di pronunciarsi sulla sussistenza in capo al ricorrente, all'epoca del decesso del padre, della condizione di inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa richiesta ai fini della concessione della pensione di reversibilità oggetto della domanda, indicando l'esatta diagnosi della patologia da cui era affetto il ricorrente al momento del decesso del padre nonché, ai fini della corretta perimetrazione della situazione di inabilità permanente al lavoro, se si potesse affermare che la patologia fosse tale da rendere il ricorrente inabile a proficuo lavoro in via permanente alla data del 05.12.2018. Il CML, ha depositato in data 14.04.2026, il proprio motivato parere in cui ha affermato che "il Sig. [Omissis] [OMISSIS], in considerazione delle condizioni dal medesimo

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | <i>denunciate, nonché della documentazione versata in atti si trovava all'epoca del</i>   |  |
|  | <i>decesso del padre (05.12.2018) nella condizione di inabilità permanente e</i>          |  |
|  | <i>assoluta a qualsiasi attività lavorativa richiesta ai fini della concessione della</i> |  |
|  | <i>pensione di reversibilità oggetto della domanda; l'esatta diagnosi a carico dello</i>  |  |
|  | <i>stesso da cui era affetto al momento del decesso del padre (05.12.2018) è, [grave</i>  |  |
|  | <i>stato di psicosi schizofrenica di tipo paranoide cronica non rispondente a profilo</i> |  |
|  | <i>terapeutico rimodulato] e per la gravità invalidante della stessa il ricorrente</i>    |  |
|  | <i>versava e versa tuttora in condizione tale da renderlo inabile a proficuo lavoro</i>   |  |
|  | <i>in via permanente alla data del 05.12.2018".</i>                                       |  |
|  | <b>IV.</b> In data 14.05.2026, il ricorrente ha depositato una memoria in cui,            |  |
|  | argomentando in merito all'infondatezza delle eccezioni di decadenza                      |  |
|  | e prescrizione sollevate da INPS e nel richiamare l'esito del parere                      |  |
|  | medico-legale del CML e le motivazioni già addotte nel ricorso                            |  |
|  | introdotto, ha insistito per l'accoglimento della domanda.                                |  |
|  | <b>V.</b> All'udienza del 28.05.2026, gli avv.ti Ferocino e Moretti si sono               |  |
|  | riportati agli atti.                                                                      |  |
|  | Considerato in                                                                            |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                            |  |
|  | <b>I.</b> Preliminarmente, occorre delibare l'eccezione di decadenza avanzata             |  |
|  | dall'Ente resistente che, evocando l'art 47 del DPR 639/1970, ha eccepito                 |  |
|  | la decadenza del ricorrente dal diritto all'azione, precisando, altresì, che              |  |
|  | questi sarebbe comunque decaduto dal diritto ai ratei anteriori a tre anni                |  |
|  | dal deposito della domanda giudiziale.                                                    |  |
|  | Al riguardo, consolidata giurisprudenza di questa Corte ( <i>ex multis</i> , sez.         |  |
|  | I app., sent. n. 17/2026; sez. Calabria, sent. n. 38/2024; sez. Basilicata,               |  |
|  | 6                                                                                         |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | ord. n. 18/2022), ritiene che la norma sopra richiamata si riferisca                    |  |
|  | all'ordinamento previdenziale relativo all'assicurazione generale                       |  |
|  | obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie dinanzi al                |  |
|  | giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei                |  |
|  | conti. Non ravvisandosi motivi per discostarsi dal predetto -                           |  |
|  | consolidato - orientamento, che si condivide, l'eccezione deve essere                   |  |
|  | ritenuta priva di pregio.                                                               |  |
|  | <b>II.</b> Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei seguenti          |  |
|  | termini.                                                                                |  |
|  | <b>II.1</b> I presupposti per il riconoscimento del trattamento di reversibilità        |  |
|  | sono stati, dapprima, previsti dagli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. n.                    |  |
|  | 1092/1973, recante le norme sul trattamento di quiescenza dei                           |  |
|  | dipendenti civili e militari dello Stato. In particolare, l'art. 82 richiede,           |  |
|  | ai fini della concessione del trattamento indiretto all'orfano                          |  |
|  | maggiorrenne, la sussistenza dell'inabilità permanente a proficuo lavoro,               |  |
|  | la convivenza a carico del genitore deceduto e lo stato di nullatenenza.                |  |
|  | Con l'entrata in vigore della legge n. 335, dell'8 agosto 1995, l'art.1,                |  |
|  | comma 41, ha esteso <i>"La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei</i>    |  |
|  | <i>superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'A.G.O.</i> |  |
|  | <i>(...) a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime (...)"</i> .          |  |
|  | Conseguentemente, per i trattamenti aventi decorrenza                                   |  |
|  | successivamente al 17.08.1995 (data di entrata in vigore della predetta                 |  |
|  | disposizione), trova applicazione l'istituto della reversibilità ordinaria              |  |
|  | previsto dal citato art. 1, co. 41 e, quindi, la disciplina del trattamento             |  |
|  | pensionistico a favore dei superstiti in vigore nel regime obbligatorio                 |  |
|  | 7                                                                                       |  |

gestito dall'INPS (cfr. sez. III app., sent. n. 150/2024, sez. Campania, sent. n. 110/2026). Si tratta, in particolare, dell'art. 22, della l. 903/1965, che al comma 1, ha sostituito l'art. 13, sub art. 2, della legge n. 218/1952, statuendo che *"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato (...), spetta una pensione (...) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi"*; il comma 7 prevede poi che: *"Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"*. Rilevano, inoltre, l'art. 39 del D.P.R. n. 818/1957, recante *"Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"*, il quale prevede che: *"Ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657, e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"* e l'art. 8 della l. n. 222/1984, il quale dispone che: *"Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"*.

Dalla normativa richiamata emerge quindi che, ai fini del diritto alla

pensione di reversibilità per il figlio maggiorenne, occorre che questi dia prova dell'inabilità – intesa come assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa – e della c.d. “vivenza a carico” del genitore.

In merito al primo requisito, come già ricordato nell'ordinanza n. 1/C/2025, l'art. 8 della L. n. 222/1984, per costante giurisprudenza (cfr. *ex multis*, Cass. civ. ord. n. 19530/2024 e sez. giur Campania ord. n. 133/2024), va interpretato nel senso che l'accertamento del requisito della inabilità deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. Sulla scorta di tali orientamenti, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che *“l'esistenza di un rapporto di lavoro non può ritenersi integrare una presunzione assoluta di idoneità a svolgere attività lavorativa in considerazione della definizione dell'inabilità fornita dal co.1 dell'art. 8 della l. 222/1984, come “impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, non potendosi escludere casi in cui i soggetti, pur in presenza di uno stato di inabilità nel senso indicato percepiscano compensi di natura retributiva (Cass. 7783/1993 13277/2003, Corte dei conti Sez. III d'app. 380/2021)”*, dovendosi, quindi, valorizzare – ove disponibili – gli esiti degli approfondimenti effettuati dalle competenti Commissioni medico-legali, posto che compito

di queste “non è quello di riscontrare il requisito reddituale, di competenza dell’Amministrazione previdenziale (INPS), bensì di verificare il presupposto dell’inabilità a svolgere qualsiasi attività in modo permanente e assoluto” (sez. III app., sent. n. 150/2024).

In merito al requisito della c.d. vivenza a carico, questa Corte, in linea con la giurisprudenza civile, ha sostenuto che detto requisito, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, deve, comunque, essere considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa ed in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (sez. I app., sent. n. 24/2026, sez. Campania, sent. n. 110/2026).

**II.2** Tanto premesso, non colgono nel segno le argomentazioni difensive di INPS, secondo cui il requisito dell’inabilità non ricorrerebbe poiché il sig. [Omissis] ha prestato attività lavorativa retribuita al di fuori dei casi di cui all’art. 8, comma 1 *bis*, L. n. 222/1984.

Sebbene risulti dalla documentazione in atti che il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa dal 03.12.2018 al 31.01.2019 e dal 01.03.2019 al 27.09.2019, emerge, altresì, sia che tali attività lavorative sono state esercitate per un lasso di tempo ridotto, sia l’esiguità dei redditi percepiti (euro 4.681,00 nel 2018). Come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, l’inabilità prevista ai fini del riconoscimento del trattamento di reversibilità involge la verifica della permanenza di una capacità del soggetto di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non

simbolico e non è, quindi, aprioristicamente ed *ex se* esclusa dalla sussistenza di un rapporto di lavoro. Al fine della verifica dell'effettiva esistenza di uno stato di inabilità tale da dare diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità, dunque, come chiarito nella più volte richiamata sentenza della sez. I app., n. 24/2026, occorre valorizzare – ove disponibili – gli esiti degli approfondimenti effettuati dalle competenti Commissioni medico-legali. Ebbene, nel caso di specie, il CML adito, nel parere depositato in data 14.04.2026, ha rilevato che il ricorrente è affetto da *“psicosi schizofrenica paranoidea a decorso cronico”*, insorta in età giovanile e seguita continuativamente dai servizi psichiatrici territoriali sin dal 1999 e che il verbale di verifica sanitaria del 08.11.2013, redatto ai sensi dell'art. 20, comma 2, della Legge n. 102/2009, ha documentato già in epoca antecedente al decesso del padre una condizione di invalidità totale con inabilità lavorativa permanente al 100%, ai sensi degli artt. 2 e 12 della Legge n. 118/1971, in presenza di un quadro clinico gravemente compromesso, caratterizzato da natura cronica, ingravescente e scarsamente responsiva ai trattamenti del disturbo, come confermato dalle certificazioni successive. Il CML prosegue nel parere ritenendo il ricorrente affetto da una patologia psichiatrica maggiore a decorso cronico, stabilizzata in senso deficitario, con compromissione profonda e permanente delle funzioni psichiche superiori, condizione ritenuta integrante uno stato di inabilità assoluta e permanente al lavoro alla data del decesso del dante causa, dimostrata in modo univoco dalla documentazione versata in atti, e presente già prima del decesso del padre, nonché persistente.

Sulla base di tanto il CML afferma che *“eventuali esperienze lavorative di breve durata (tentativi di inserimento) devono essere interpretate, secondo i consolidati principi medico-legali e giurisprudenziali, come attività meramente episodiche e marginali, non idonee a dimostrare una reale capacità lavorativa e pertanto non ostative al riconoscimento dello stato di inabilità. Nessun rapporto di lavoro che non garantisca continuità di performance nel tempo nel pieno rispetto della dignità del lavoratore può essere considerato tale nella comune accezione mansionale del termine”, giungendo, infine, alla conclusione che “il Sig. [Omissis] [OMISSIS], in considerazione delle condizioni dal medesimo denunciate, nonché della documentazione versata in atti si trovava all’epoca del decesso del padre (05.12.2018) nella condizione di inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa richiesta ai fini della concessione della pensione di reversibilità oggetto della domanda; l’esatta diagnosi a carico dello stesso da cui era affetto al momento del decesso del padre (05.12.2018) è, [grave stato di psicosi schizofrenica di tipo paranoide cronica non rispondente a profilo terapeutico rimodulato] e per la gravità invalidante della stessa il ricorrente versava e versa tuttora in condizione tale da renderlo inabile a proficuo lavoro in via permanente alla data del 05.12.2018”.*

Questo Giudice condivide le puntuali ed argomentate valutazioni espresse dal Collegio medico legale nel parere depositato in data 14.04.2026, ritenendo che il Collegio abbia svolto l’incarico in modo attento, tenendo conto della documentazione in atti, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente. Di conseguenza, il parere in discorso risulta fondato su elementi di fatto attendibili, su argomentazioni logiche e convincenti e su un idoneo supporto medico-scientifico, oltre

ad essere adeguatamente e coerentemente motivato. Risulta, difatti, comprovato - come detto alla luce delle conclusioni cui la giurisprudenza è pervenuta in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 8 della L. n. 222/1984 - che la patologia psichiatrica da cui il ricorrente è affetto non permette che lo stesso possa svolgere un lavoro in modo stabile, continuativo e proficuo, versando dunque in uno stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Sotto tale profilo, difatti, non rileva che egli abbia svolto, in passato, saltuarie prestazioni lavorative, non inficiando tale circostanza la sussistenza, nel caso specifico, della permanente inabilità.

Per quanto concerne, poi, il requisito della vivenza a carico, peraltro non esplicitamente contestato dalla resistente INPS, anche questo deve ritenersi sussistente, poiché dalla documentazione in atti risulta la convivenza del ricorrente con il padre, ma anche - dal certificato di stato di famiglia - che i due erano gli unici componenti del nucleo familiare, nonché che il reddito del padre - intestatario delle utenze domestiche - nel 2018 (anno del decesso), era di oltre sei volte superiore a quello del figlio (euro 28.020,00 a fronte di euro 4.681,00), che non poteva essere, invero, sufficiente a garantirgli l'autonomia. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. Campania, sent. n. 110/2026), difatti, la vivenza a carico può ricavarsi, mediante presunzioni, dalla convivenza tra padre e figlio - nel caso di specie, come detto, risultante da apposita certificazione di residenza e dello stato di famiglia - nonché dalla percezione da parte del sig. [Omissis] di un reddito non superiore a quello per il diritto alla pensione di invalido civile totale (nel 2018 euro

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | 16.664,36, cfr. Circolare INPS n. 122/2018) e, quindi, insufficiente a          |  |
|  | garantire una vita dignitosa.                                                   |  |
|  | Tanto premesso, deve affermarsi il diritto del sig. [Omissis] percepire la      |  |
|  | pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile al lavoro a          |  |
|  | carico del genitore convivente deceduto il 05/12/2018 e titolare della          |  |
|  | pensione diretta CPDEL n. 60493461, per la quota di spettanza per legge.        |  |
|  | <b>III.</b> Riconosciuto il diritto del ricorrente, occorre ora individuare la  |  |
|  | decorrenza dello stesso. Al riguardo, INPS ha eccepito la prescrizione          |  |
|  | dei ratei antecedenti decorrenti dal quinquennio dalla notifica del             |  |
|  | ricorso avvenuta il 24.03.2024. Anche tale eccezione non può essere             |  |
|  | accolta.                                                                        |  |
|  | Come rilevato dal ricorrente, a seguito del decesso del padre, avvenuto         |  |
|  | in data 05.12.2008, egli ha tempestivamente presentato domanda per il           |  |
|  | riconoscimento della pensione di reversibilità in data 28.01.2019. Con          |  |
|  | determinazione n. 411 del 28.10.2019, INPS ha rigettato la domanda del          |  |
|  | sig. [Omissis] che, in data 27.02.2020 ha presentato ricorso in via             |  |
|  | amministrativa, dichiarato inammissibile poiché tardivo.                        |  |
|  | Posto che il <i>dies a quo</i> della prescrizione decorre dal momento in cui il |  |
|  | diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc), giurisprudenza di questa        |  |
|  | Corte (sez. Calabria, sent. nn. 38/2024 e 198/2023, nonché Cass. civ.,          |  |
|  | sent. n. 15733/2013) ha affermato che il termine di prescrizione delle          |  |
|  | azioni per conseguire le prestazioni pensionistiche è sospeso durante la        |  |
|  | pendenza del procedimento amministrativo, anche ove questo non si               |  |
|  | concluda nel termine previsto dalla legge. Considerando, quindi, che il         |  |
|  | procedimento amministrativo si è concluso con il provvedimento di               |  |
|  | 14                                                                              |  |

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                              |  |
|  | diniego del 28.10.2019 e che il ricorso è stato depositato in data           |  |
|  | 26.02.2024, il ricorrente ha diritto al pagamento della pensione di          |  |
|  | reversibilità a decorrere dal primo mese successivo al decesso del padre,    |  |
|  | ossia dal gennaio 2019.                                                      |  |
|  | L'eccezione merita accoglimento, dovendosi pertanto dichiarare               |  |
|  | prescritte le rate spettanti per il periodo antecedente al quinquennio       |  |
|  | dalla notifica del ricorso, avvenuta il 24.3.2024                            |  |
|  | <b>IV.</b> Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, il ricorso merita |  |
|  | accoglimento e, pertanto, si riconosce in favore di [Omissis] [Omissis],     |  |
|  | quale orfano maggiorenne inabile del genitore [Omissis] [Omissis], il        |  |
|  | diritto a percepire la pensione di reversibilità per la quota di spettanza   |  |
|  | per legge pari al 20% stante la contitolarità con la madre coniuge           |  |
|  | superstite, a far data dal 1° gennaio 2019, primo giorno del mese            |  |
|  | successivo a quello della morte del padre, con condanna dell'INPS al         |  |
|  | pagamento a partire dal mese di gennaio 2019 dei dovuti arretrati,           |  |
|  | incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del   |  |
|  | cumulo parziale.                                                             |  |
|  | Assorbita ogni altra questione                                               |  |
|  | <b>V.</b> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da           |  |
|  | dispositivo.                                                                 |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in        |  |
|  | composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni,        |  |
|  | accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Liquidà, a carico     |  |
|  | dell'INPS ed in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, le  |  |
|  | 15                                                                           |  |

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                |  |
|  | spese di lite nella misura di euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.     |  |
|  | Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.                         |  |
|  | Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.          |  |
|  |                                                                                |  |
|  | Il Giudice                                                                     |  |
|  | Elisabetta Conte                                                               |  |
|  | <i>(f.to digitalmente)</i>                                                     |  |
|  |                                                                                |  |
|  | <b>DECRETO</b>                                                                 |  |
|  | Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,    |  |
|  | commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) |  |
|  | n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come               |  |
|  | modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per      |  |
|  | qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,                    |  |
|  | all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro       |  |
|  | diritti.                                                                       |  |
|  | Il Giudice                                                                     |  |
|  | Elisabetta Conte                                                               |  |
|  | <i>(f.to digitalmente)</i>                                                     |  |
|  |                                                                                |  |
|  | Depositata in Segreteria il 9 giugno 2026.                                     |  |
|  | <b>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA</b>                                           |  |
|  | Dott.sa Elena Errico                                                           |  |
|  | <i>(f.to digitalmente)</i>                                                     |  |
|  |                                                                                |  |
|  | 16                                                                             |  |